



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile

R.G. 743/2026

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
dott.ssa Lucia Dall'Armellina	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto a ruolo generale al n. 743/2026 promosso

da

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia

reclamante

contro

AL.GO. GROUP S.r.l., con sede legale in Via del lavoro 28 (VI) 36010 Monticello Conte Otto, (C.F. e
P.IVA 03842970240) in persona dell'Amministratore Unico Alessandro Gottardo rappresentata e difesa
dall'avv. Mario Furno

resistente



oggetto: reclamo contro la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Vicenza del 12/17.02.2026 con la quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da AL.GO Group s.r.l.

conclusioni

per la reclamante:

-respingere l'omologazione e/o provvedere a revocare l'omologazione in epigrafe indicata --quindi respingere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e 61 CCII ad efficacia estesa con il c.d. cram down fiscale e contributivo, relativo a AL.GO. GROUP SRL in epigrafe indicato, perché inammissibile e/o da respingere per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge --il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi del giudizio

per la resistente:

perché sia respinto per le eccezioni, anche preliminari, e per i motivi di cui in atti il reclamo, con conferma dell'omologa della sentenza, anche in accoglimento di diversi motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.4.2025, in pendenza di istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, all'esito della composizione negoziata della crisi e a seguito dell'accesso con riserva al procedimento unitario, ALGO GROUP s.r.l. chiedeva l'omologa, ai sensi degli artt. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti e con omologazione forzata dell'accordo (cd. cram down fiscale e previdenziale) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Successivamente, in data 28.5.2025, l'Agenzia delle Entrate proponeva opposizione all'omologa, richiamando il proprio parere negativo in merito alla proposta di accordo ed eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza della richiesta di omologa forzata ex art. 63, comma 4, CCII formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.



Il tribunale, dopo aver assegnato termine all'istante per prendere posizione in ordine alla fattibilità del piano, con particolare riferimento alla finanza esterna *promessa* dai sigg. Gottardo e Bertolin, respingeva l'opposizione e omologava l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da AL.GO Group s.r.l., disponendone l'estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti alla categoria dei creditori non funzionali e all'INPS.

Il tribunale, con riferimento ai presupposti per l'omologazione forzata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, ha ritenuto determinante l'adesione dell'Agenzia delle Entrate, poiché i creditori già aderenti rappresentavano il 44,85% del totale e il credito dell'Agenzia, pari al 16,37%, consentiva di raggiungere il 61,22%. Ha invece escluso il carattere determinante dell'adesione dell'INPS, titolare di un credito pari al 9,24%, perché, considerato isolatamente, tale voto non avrebbe consentito di raggiungere la soglia richiesta e, se sommato a quello dell'Agenzia, sarebbe risultato superfluo.

Quanto all'Agenzia delle Entrate, il tribunale ha ritenuto sussistenti gli ulteriori presupposti dell'art. 63 CCII: l'accordo non aveva natura liquidatoria, essendo prevista la cessione dell'azienda in funzionamento; il trattamento prospettato non era peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale; era assicurato un soddisfacimento pari al 50% del capitale tributario e al 10% per sanzioni e interessi; non ricorrevano condizioni ostative. Di conseguenza, il voto negativo dell'Agenzia è stato convertito in voto favorevole, permettendo il raggiungimento della percentuale necessaria per l'omologazione.

Il tribunale ha poi affrontato il tema dell'estensione degli effetti dell'accordo ex art. 61 CCII. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di estensione nei confronti dei creditori non funzionali non aderenti, poiché la categoria era omogenea, i creditori erano stati informati e coinvolti nelle trattative, l'accordo aveva natura non liquidatoria, la percentuale di adesione interna alla categoria superava la soglia richiesta e il trattamento previsto non era inferiore all'alternativa liquidatoria.



Con riferimento alla posizione dell'INPS, il tribunale, pur avendo escluso l'applicabilità diretta del *cram down* nei confronti dell'ente previdenziale, ha ritenuto possibile pervenire nondimeno all'omologazione mediante l'estensione degli effetti dell'accordo ex art. 61 CCII, sebbene non oggetto della domanda della ricorrente.

Secondo il tribunale, il *cram down* opera prima dell'estensione degli effetti dell'accordo e il voto illegittimamente negativo del creditore pubblico, una volta convertito, rileverebbe come voto positivo anche ai fini dell'estensione agli altri creditori della medesima categoria; sulla scorta di ciò ha esteso gli effetti dell'accordo all'INPS e omologato l'accordo di ristrutturazione.

Ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate la quale ha dedotto che il tribunale, dopo aver correttamente affermato che non era possibile applicare un *cram down* congiunto nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS, avrebbe poi illegittimamente superato tale ostacolo estendendo all'INPS, ex art. 61 CCII, gli effetti dell'accordo omologato forzosamente nei confronti dell'Agenzia.

Secondo la reclamante, tale estensione non era mai stata chiesta dalla debitrice, che aveva domandato soltanto il *cram down* congiunto e l'estensione agli eventuali fornitori non aderenti, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.

Nel merito, l'Agenzia ha sostenuto che non ricorrevano i presupposti dell'art. 61 CCII, poiché Agenzia delle Entrate e INPS non appartenevano alla medesima categoria: sono soggetti giuridici distinti, titolari di crediti di diversa natura, assistiti da privilegi differenti e collocati dalla stessa debitrice in classi separate, con trattamenti soddisfatti diversi. Il tribunale avrebbe quindi creato d'ufficio una nuova categoria di "creditori pubblici", modificando indebitamente l'impostazione del piano.

L'Agenzia ha aggiunto che, anche ipotizzando una categoria unitaria tra Erario e INPS, non sarebbe stata raggiunta la percentuale del 75% richiesta dall'art. 61 CCII, poiché il credito dell'Agenzia rappresentava



solo il 63,90% del totale della supposta categoria. Né sarebbe applicabile la soglia ridotta del 60% ex art.

23 CCII, mancando i relativi presupposti temporali e procedurali.

Si costituiva AL.GO. Group s.r.l., la quale chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del reclamo dell'Agenzia delle Entrate per tardività, sostenendo che la sentenza di omologa era stata notificata all'Agenzia il 26 febbraio 2026 e che il termine di trenta giorni ex art. 51 CCII scadeva il 28 marzo 2026, mentre il reclamo sarebbe stato depositato solo il 21 aprile 2026.

In secondo luogo, AL.GO. eccepiva la carenza di interesse ad impugnare dell'Agenzia, osservando che quest'ultima non contestava il *cram down* applicato nei propri confronti né la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, dalla quale il credito erariale riceverebbe soddisfacimento pari a zero. Secondo la società, l'iniziativa dell'Agenzia sarebbe quindi contraria all'interesse pubblico al miglior recupero del credito.

Nel merito, AL.GO. sosteneva che l'omologa doveva comunque essere confermata, anche con diversa motivazione, perché il *cram down* avrebbe dovuto essere applicato anche all'INPS.

La società reclamata critica la lettura meramente matematica del requisito della decisività dell'adesione del creditore pubblico e propone una lettura unitaria del "credito pubblico", valorizzando la discrezionalità vincolata degli enti pubblici, il dovere di leale collaborazione ex art. 4 CCII e la convenienza della proposta per ciascun ente rispetto alla liquidazione giudiziale.

AL.GO. contesta poi le censure dell'Agenzia sull'estensione degli effetti all'INPS ex art. 61 CCII, sostenendo che il tribunale non avrebbe creato nuove classi, ma avrebbe solo riconosciuto l'omogeneità del credito pubblico, già valorizzata dalla stessa Agenzia nel proprio diniego. Quanto alla soglia del 60%, la società afferma che essa sarebbe applicabile perché il piano risultava dalla relazione dell'esperto e il ritardo nel deposito della domanda sarebbe dipeso dall'inerzia di MCC.



Conclude la società reclamata per il rigetto del reclamo e per la conferma dell'omologazione degli accordi, anche sulla base di motivazioni diverse da quelle adottate dal tribunale.

1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è stato depositato in data 19.04.2025 e la proposta di transazione fiscale e contributiva è stata inviata agli enti in data 23.12.2024 e, pertanto, la disciplina applicabile è il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel testo vigente dopo il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, cioè il c.d. Correttivo-ter, entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Ciò premesso va respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo per intervenuto decorso del termine previsto per il reclamo svolta dalla società reclamata.

La società AL.GO Group rileva che la sentenza di omologa è stata notificata all'Agenzia delle Entrate il 26.02.2026 e che il termine per proporre reclamo scadeva il 28.03.2026; poiché il ricorso è stato depositato il 21.04.2026 sarebbe tardivo.

L'Agenzia delle Entrate ha dedotto e documentato di aver provveduto al deposito del reclamo in data 26.03.2026 presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione e che a seguito del rifiuto perché “*causa di competenza del contenzioso civile ordinario. Atti rifiutati il 26.03.2026*” (all.12 memoria di data 17.06.2026) provvedeva al deposito del ricorso nel registro del contenzioso ordinario in data 21.04.2026. Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “*il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243,*



relativa a fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione, v. Cass. ord. 31371/2022) ”.

Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 26.03.2026, termine scadente il 28.03.2026, ancorché presso il registro della volontaria giurisdizione anziché presso quello del contenzioso; il successivo rifiuto da parte della cancelleria e il deposito nel registro corretto integrano una mera irregolarità, poi emendata.

2. Con il primo motivo di reclamo l’Agenzia delle Entrate lamenta che il tribunale avrebbe disposto l’estensione dell’accordo nei confronti dell’INPS, nonostante nessuna richiesta in tal senso fosse stata formulata dalla società ricorrente, la quale aveva richiesto l’estensione degli effetti dell’accordo nei confronti di determinati creditori non aderenti, ma non dell’INPS.

Il motivo di reclamo è fondato.

Ebbene, la ricorrente aveva chiesto l’estensione dell’accordo nei confronti dei creditori non aderenti (ricompresi nella categoria dei fornitori non funzionali), Nogara Orfeo s.r.l., Giovanni Bucci e Fiori Italiani s.r.l. (p.17 del ricorso); nei confronti dell’INPS, invece, era stata richiesta l’omologazione forzata.

Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda di estensione ex art. 61 CCII non era stata formulata nei confronti dell’INPS e che sulla stessa il tribunale non poteva pronunciarsi d’ufficio, considerato che l’art. 61 comma 3 del CCII nel disciplinare gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa fa esplicito riferimento alla domanda del debitore (*“i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 48 comma 4”*).

Tale conclusione è peraltro imposta dalla natura dell’istituto degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e ciò in quanto l’art. 61 CCII costruisce l’estensione come effetto eccezionale, in deroga agli artt.



1372 e 1411 c.c., subordinato a presupposti rigorosi e, soprattutto, alla notificazione dell'accordo, della domanda e dei documenti proprio ai creditori "nei confronti dei quali" il debitore chiede l'estensione ai sensi dell'art. 61 comma 2 lett. e).

3. La società reclamata, nel costituirsi in giudizio, ha svolto in via subordinata e incidentale domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione con motivazione diversa rispetto a quella espressa dal tribunale ovvero con l'applicazione del *cram down* anche nei confronti dell'INPS, verso il quale la società AL.GO. Group s.r.l. aveva, in effetti, richiesto l'applicazione.

3.1 Orbene, il tribunale aveva ritenuto che l'adesione dell'Agenzia delle Entrate fosse determinante per raggiungere la percentuale del 60% prevista dall'art. 57, comma 1, CCII, e che l'adesione dell'INPS non lo fosse, in quanto, autonomamente considerata, non risulterebbe in alcun modo determinante.

In particolare, il tribunale ha affermato che *"va osservato come, tra le condizioni per procedere all'omologa forzata ai sensi dell'art. 63, commi 4 e 5, CCII, sia richiesto che l'adesione dei creditori pubblici sia "determinante" ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, CCII, laddove per determinante deve intendersi quell'adesione in assenza della quale non sarebbe possibile raggiungere le percentuali predette. Poiché nel caso di specie risulta, come confermato anche nel parere del 12.6.2025 del Commissario giudiziale, che la percentuale dei creditori aderenti agli accordi è pari al 44,85% dell'ammontare totale dei crediti, l'adesione dell'Agenzia delle Entrate (titolare di crediti per euro 316.897,37, pari a circa il 16,37% del totale) risulta sicuramente "determinante" per raggiungere la percentuale del 60% prevista dall'art. 57, comma 1, CCII poiché la conversione del voto dell'Agenzia delle Entrate da negativo in favorevole consentirebbe di raggiungere il 61,22% delle adesioni (44,85% + 16,37%). Di contro, l'adesione dell'INPS (titolare di crediti per euro 178.981,05, pari al 9,24% del totale) non risulta in alcun modo "determinante" poiché, se autonomamente considerata, non consentirebbe di raggiungere la percentuale del 60% di cui all'art. 57*



comma 1 CCII, mentre, se considerata unitamente all'adesione dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe superflua ai fini del raggiungimento della percentuale predetta”.

Premesso che la percentuale dei creditori aderenti agli accordi non è in contestazione, risultando individuata e confermata dal parere del Commissario giudiziale, nella misura del 44,85%, e neppure è controversa l'incidenza del voto dell'Agenzia delle Entrate (16,37%) e dell'INPS (9,24%); si tratta ora di individuare i criteri sulla cui scorta verificare la decisività dell'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

3.2 L'art. 63 comma 4 del CCII prevede che: *“il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1...”.*

Ebbene, ritiene il collegio che ai fini del *cram down*, l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie debbano essere considerati unitariamente, non essendo possibile considerare, ai fini dell'adesione forzata, soltanto una parte del credito fiscale o di quello contributivo.

A tale conclusione è dato pervenire sulla scorta di plurimi argomenti di carattere sistematico, teleologico e letterale.

Sotto il profilo sistematico va rimarcato che l'art. 63 del CCII non disciplina separatamente una transazione fiscale, una transazione previdenziale e una transazione assicurativa, ma una transazione su crediti tributari e contributivi. Dunque, la sua collocazione sistematica e la formulazione complessiva della norma depongono per la configurazione di un sottosistema unitario relativo al trattamento del debito pubblico qualificato.



In questa prospettiva, la pluralità degli enti pubblici non impedisce una valutazione unitaria ai fini del carattere determinante, perché ciò che rileva non è l'identità soggettiva di ciascun creditore, ma la funzione che tali crediti svolgono nell'economia dell'accordo: essi rappresentano il complesso del debito fiscale, previdenziale e assicurativo la cui adesione, complessivamente considerata, può condizionare la raggiungibilità della soglia legale.

Sotto il profilo teleologico merita rilevare che la *ratio* del *cram down* fiscale e contributivo è quella di evitare che il mancato consenso dei creditori pubblici, titolari spesso di una quota rilevante del passivo, impedisca l'omologazione di un accordo conveniente o non peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria. La previsione del *cram down* risponde all'esigenza di superare il rischio che la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria impedisca il raggiungimento delle soglie richieste, quando il trattamento proposto sia conforme ai presupposti normativi.

Dunque, se questa è la finalità, la verifica della determinanza deve essere compiuta guardando al peso complessivo del debito pubblico falcidiato o dilazionato, non alla decisività atomistica di ciascun ente. Una lettura frazionata potrebbe infatti produrre effetti irragionevoli: il *cram down* sarebbe escluso nei casi in cui nessun creditore pubblico, singolarmente considerato, sia decisivo, pur essendo determinante il loro dissenso complessivo. Ciò finirebbe per frustrare la funzione della norma, che è proprio quella di consentire l'omologazione quando il complessivo debito pubblico impedisca il raggiungimento della soglia.

Sotto il profilo letterale va rilevato che il comma 4, lett. b), dell'art. 63 CCII richiede che “*il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti*” sia almeno pari a un quarto dell'importo complessivo dei crediti.

La norma, dunque, è articolata per aggregati: da un lato, il blocco degli “altri creditori aderenti”; dall'altro, il blocco dei creditori pubblici destinatari della transazione, considerati in via del tutto unitaria.



Questa costruzione conferma che la determinanza va verificata in modo coerente con l'economia complessiva dell'accordo: si deve calcolare se, aggiungendo l'adesione pubblica mancante al consenso già acquisito dagli altri creditori, si raggiunge la percentuale richiesta. Non vi è, quindi, necessità di isolare artificialmente la posizione di ciascun ente pubblico, perché la norma mira a verificare se il consenso pubblico, globalmente inteso, sia necessario al perfezionamento dell'accordo

Inoltre, mette conto richiamare il chiaro riferimento agli «*altri creditori aderenti*» previsto dall'art. 63 comma 4, lett. b) il quale consente di affermare che, ai fini del *cram down*, l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie debbono essere considerati come unico soggetto e, dunque, che non è possibile chiedere il *cram down* confidando nel raggiungimento della soglia con l'adesione forzata (disgiunta) della prima e dei secondi.

Né tale conclusione è smentita dalla previsione del comma 4, lett. d), dell'art. 63 CCII che richiede un soddisfacimento almeno pari al 50% dell'ammontare dei crediti di "ciascun ente creditore", esclusi sanzioni e interessi. Il comma 5, analogamente, richiede il soddisfacimento almeno pari al 60% dei crediti di ciascun ente creditore nelle ipotesi più rigorose.

Tale previsione, tuttavia, non contraddice -come detto- la valutazione unitaria della determinanza. Essa opera su un piano diverso: non riguarda il calcolo della decisività dell'adesione, ma la verifica del trattamento minimo individuale riservato a ciascun creditore pubblico.

In altri termini, la norma va interpretata nel senso che il carattere determinante si valuta unitariamente, guardando al complesso dei crediti pubblici oggetto di transazione, mentre la convenienza o non deteriorità e la soglia minima di soddisfacimento si verificano distintamente per ciascun ente, per evitare che l'aggregazione del ceto pubblico consenta di comprimere indebitamente la posizione di uno specifico creditore.



La diversa lettura atomistica potrebbe indurre il debitore — o il giudice nella verifica della soglia — a selezionare artificiosamente il solo ente pubblico “matematicamente sufficiente” per raggiungere la percentuale, lasciando fuori gli altri. Una simile impostazione rischierebbe di trasformare la determinanza in un criterio manipolabile, casualmente dipendente dall’ordine con cui si sommano le adesioni pubbliche.

Un ipotetico caso concreto rende evidente la conclusione esposta: se i creditori privati aderenti rappresentano il 58%, Agenzia Entrate il 3%, INPS il 3% e INAIL il 2%, la soglia del 60% può essere raggiunta sommando uno qualsiasi dei creditori pubblici maggiori. Ma sarebbe irragionevole dire che solo il primo ente computato è determinante e gli altri no: la realtà è che il ceto pubblico complessivo è determinante, perché senza l’apporto del blocco pubblico l’accordo non raggiunge la soglia.

La valutazione unitaria evita tale distorsione e consente di accertare il dato sostanziale: se l’accordo, senza l’adesione dei creditori pubblici coinvolti nella transazione, non raggiunge la soglia, allora l’adesione pubblica è determinante.

4. L’art. 63 comma 4 CCII parla di omologazione “*anche in mancanza di adesione*” da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori.

Tale previsione implica che la mancanza di adesione possa riguardare uno o più creditori pubblici e che, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma, l’omologazione possa essere pronunciata anche in assenza del loro consenso

Da ciò può trarsi la conclusione che, quando vi sono più creditori pubblici chiamati a esprimersi sulla transazione, la mancata adesione non va frammentata in tante autonome fattispecie di *cram down* quanti sono gli enti, ma va ricondotta alla complessiva mancata formazione del consenso pubblico rispetto alla proposta.



5. Né tale ricostruzione determina un'alterazione delle classi nelle quali sono collocate l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.

Infatti, i due soggetti sono stati correttamente posti dalla società proponente in due classi diverse, vantando l'erario un credito privilegiato ai sensi dell'art. 2778 n. 18 e 19 e art. 2776 comma tre c.c. e l'INPS un credito privilegiato ex art. 2778 n. 1 e n.8 e art. 2776 comma due c.c.

Ciò è corretto, ma deve ribadirsi che una cosa è valutare la decisività ai fini del *cram down*, che implica una valutazione unitaria dei creditori pubblici interessati dalla transazione; altra cosa è la classificazione dei creditori in classi, la quale opera sul diverso piano del trattamento economico e della soglia di soddisfacimento da assicurare a ciascun creditore pubblico, tenuto conto dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici.

Un tanto vale a superare la contraddittorietà alla quale va incontro la motivazione del tribunale, laddove, da un lato, ai fini del *cram down*, evidenzia la diversità soggettiva e di tipologia dei crediti fra Agenzia delle entrate e Inps tale da impedirne una valutazione unitaria, salvo poi – ai fini di procedere alla estensione ex officio dell'efficacia dell'accordo – a rimarcare che *“le posizioni di Agenzia delle Entrate e INPS sono caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (attesa la natura pubblica dei soggetti coinvolti), non esclusa per il fatto che i rispettivi crediti siano assistiti da privilegi di grado diverso”*.

6. Sussistono inoltre le ulteriori condizioni previste dall'art. 63 CCII, per l'applicazione del *cram down* nei confronti dell'erario e dell'INPS, come evidenziato dal professionista che ha rilasciato l'attestazione ex artt. 57, comma 4, e 61 CCII e confermato anche dal Commissario giudiziale nel parere del 12.6.2025:

- l'accordo non è liquidatorio, essendo prevista la cessione dell'azienda in funzionamento;
- la relazione del professionista indipendente espone che con l'esecuzione dell'accordo Agenzia delle Entrate sarà soddisfatta in modo non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria: la proposta di



transazione fiscale prevede un soddisfacimento dei crediti tributari pari al 50% della quota capitale e al 10% della quota sanzioni e interessi, mentre nell'ipotesi liquidatoria non sarebbe previsto alcun soddisfo per i debiti erariali;

- in base all'accordo l'INPS sarebbe soddisfatto nella misura del 50%, non inferiore rispetto a quanto riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data del deposito della domanda di omologazione, pari al 49,61% del proprio credito; (si veda a pagg. 24-25 della relazione di attestazione ex art. 57, comma 4, CCII del professionista indipendente, dott. Uberti);

- il credito degli altri creditori aderenti è almeno pari a un quarto dell'importo complessivo dei crediti; - l'accordo prevede il soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'ente previdenziale in misura pari al 50% dell'ammontare dei crediti vantati; - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 63, comma 6, CCII.

7. Conclusivamente il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate va respinto e in parziale riforma della sentenza n. 36/2026 del tribunale di Vicenza va omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da AL.GO. Group s.r.l. con transazione sui crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS ex art. 63, comma 4 CCII e con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti alla categoria "creditori non funzionali".

8. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate in ragione della novità della questione trattata sulla quale non consta un orientamento della corte di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo, se dovuto.

PQM



- rigetta il reclamo e in parziale riforma della sentenza n. 36/2026 del tribunale di Vicenza omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da AL.GO. Group s.r.l. con transazione sui crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS ex art. 63 co. 4 CCII e con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti alla categoria "creditori non funzionali";
- spese interamente compensate;
- dà atto della sussistenza in capo alla reclamante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, se dovuto.

Venezia , così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2026

Il Presidente

Guido Santoro

Il consigliere est.

Lucia Dall'Armellina

